



AR

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- OGGETTO:** DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L. [P.IVA: 02211900812], SEDE LEGALE CONTRADA VIRGINI, S.S. 113 - Km 331,882; 91011 ALCAMO [TP] - AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., ALLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO ESISTENTE, AUTORIZZATO CON D.D.S. N. 1149 DEL 23/07/2014, E PER COME INTEGRATO E MODIFICATO CON D.D.S. N. 541 DEL 27/04/2015 E D.D.S. N. 2473 DEL 17/12/2015, PER TRATTAMENTO POLIFUNZIONALE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA E STAZIONE DI TRASFERENZA, SITO NEL COMUNE DI ALCAMO [TP] C.DA CITROLO-PIANO SASI [F.M.: 29; PART.: 962, 895 Q.P.].
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (D.R.A.R.)*";
- VISTA** la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana, n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO** il Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il "*Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia*", adottato con Ordinanza Commissariale n° 1166 del 18/12/2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il "*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani*" approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato in G.U.R.I. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione Ambientale d'Incidenza al "*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia*";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*";
- VISTA** la Circolare prot. 12020 del 23/03/2009 - "*Criteri di formazione delle tariffe*" dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio Rifiuti;



- VISTO** il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *“Istituzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei rifiuti (SISTR1)”* e ss.mm.ii., pubblicato in G.U. Supplemento Ordinario del 13/01/2010;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante *“i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*;
- VISTO** il D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e per come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;
- VISTO** il D.to Legislativo n. 81/2008 - *“Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTO** il Decreto Presidente Repubblica n. 151 del 01 Agosto 2011 *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”*;
- VISTO** l'art. 40 della Legge Regionale n. 27/1986, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA** l'Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza dei Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO** il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante *“Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”*;
- VISTO** il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che *“l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”*;
- VISTO** il D.D.S. n. 1149 del 23/07/2014, con il quale il Dirigente del Servizio 7 Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha approvato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di modifica dell'impianto sito in C/da Citrolo-Piano SASI in Alcamo [TP], di proprietà della Ditta D'ANGELO VINCENZO S.r.l., già precedentemente autorizzato con Ordinanza Commissariale n. 415 del 28/04/2006, e per come successivamente modificata e integrata ;
- VISTA** la nota prot. n. 6982 del 01/02/2011, facente parte integrante del D.D.S. n. 1149 del 23/07/2014, con la quale l'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio I V.A.S./V.I.A. ha effettuato, per il progetto in argomento, la Verifica di Assoggettabilità, ex art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ed ha espresso il Parere di esclusione dalla procedura di V.I.A., ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dettando al contempo proprie prescrizioni;
- VISTO** il D.D.G. n. 698 del 01/06/2014, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rinnovato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la validità temporale dell'Ordinanza Commissariale n. 415 del 28/04/2006, rilasciata alla Ditta D'ANGELO VINCENZO S.r.l., fino a tutto il 28/04/2021;
- VISTA** la polizza fideiussoria n. 1930685 del 04/07/2011 stipulata dalla Ditta D'ANGELO VINCENZO S.r.l. con la Società COFACE Assicurazione S.p.a. a garanzia degli obblighi

derivanti dalla gestione delle attività autorizzate, ivi compresi la bonifica ed il ripristino ambientale, con validità fino al 29/04/2023 e approvata dal Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con proprio provvedimento, prot. n. 49069/S7 del 27/10/2011;

- VISTA** la nota prot. n. 30198 del 27/06/2014, facente parte integrante del D.D.S. n. 1149 del 23/07/2014, con la quale l'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Servizio 2 Tutela dell'Inquinamento Atmosferico ha espresso, per il progetto in argomento, il Parere favorevole alle emissioni in atmosfera, dettando al contempo propri limiti e prescrizioni;
- VISTO** il D.D.S./D.R.A.R. n. 541 del 27/04/2015 che ha integrato il D.D.S. n. 1149/2014 e che ha autorizzato la Ditta D'ANGELO VINCENZO S.r.l. a:
- effettuare l'operazione R12, di cui all'Allegato C del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., identificata come mera opera di trasferimento per il successivo invio a impianti di recupero, anche per i rifiuti di cui ai codici CER: 20 01 08 (*rifiuti biodegradabili di cucine e mense*), 20 02 01 (*rifiuti biodegradabili*), 20 03 02 (*rifiuti dei mercati*);
 - nella gestione dei rifiuti di cui ai codici CER: 200108, 200201, 200302 e 200301 effettuare la sola operazione di trasferimento, da mezzo piccolo a mezzo più grande, tramite nastro trasportatore per il quantitativo di 400 t/g, per un massimo di 128.000 t/anno;
- VISTO** il D.D.S./D.R.A.R. n. 2473 del 17/12/2015 che ha modificato l'art. 2 del D.D.S./D.R.A.R. n. 541/2015 che ha aumentato, per la fase di gestione dell'operazione di trasferimento, il quantitativo dei rifiuti di cui ai codici CER: 20 01 08, 20 02 01, 20 03 02 e 20 03 01 al valore di 600 tonn/g, fermo restando il quantitativo annuo massimo autorizzato di 128.000 tonn/anno;
- VISTA** l'istanza del 18/07/2016 della Ditta D'ANGELO VINCENZO S.r.l. [P.IVA: 02211900812], con sede legale in Contrada Virgini, S.S. 113 - Km 331,882; 91011 Alcamo [TP] (assunta al protocollo dello scrivente Dipartimento in data 19/07/2016 al n. 31366), con la quale si chiede di estendere le operazioni D14 e D15 -già autorizzate con Decreto n. 362/SRB del 14/12/2009-, senza variazione delle quantità già autorizzate, anche al rifiuto di cui al codice CER 200301, operazioni consistenti in triturazione/deferrizzazione/vagliatura/selezione di frazioni recuperabili, al fine della ricodifica della frazione residuale con il rifiuto di cui al codice CER 191212 con la possibilità di conferire la frazione "umida" presso impianti terzi di bio-stabilizzazione, conformemente a quanto previsto alla lett. b) dell'art.2 dell'Ordinanza Presidente R.S. n. 5/Rif. del 07/06/2016;
- VISTA** la nota integrativa del 13/02/2017 della Ditta D'ANGELO VINCENZO S.r.l. (assunta al protocollo dello scrivente Dipartimento in data 13/02/2017 al n. 6159), con la quale, ai fini della richiesta operazione D14 e D15, si chiede di poter inserire nel layout dell'impianto di C/da Citrolo, già autorizzato, quale modifica migliorativa un trituratore/vaglio da installare nell'area interna dedicata alla trasferimento, area idonea allo scopo in quanto dotata di sistema di trattamento aria con sistema di aspirazione e biofiltro, allegando documentazione tecnica costituita da:
- Planimetria Generale con particolare dell'Area di Trasferenza - "Stato di fatto";
 - Planimetria Generale con particolare dell'Area di Trasferenza - "Stato di Progetto";
 - Scheda tecnica trituratore/vaglio;
- CONSIDERATO** che le modifiche richieste sono così rappresentate:
- estensione delle operazioni D15 e D14, già autorizzate per gli altri rifiuti con D.D.S. n. 1149 del 23/07/2014, anche al rifiuto di cui al codice CER 20 03 01;
 - nessun incremento dei quantitativi di trattamento dei rifiuti già autorizzati;
 - l'operazione D14, intesa quale trattamento fisico, composta dalle sole fasi di: triturazione, deferrizzazione, vagliatura, selezione di frazioni recuperabili, sarà effettuata mediante il ricorso ad idoneo trito-vagliatore, come da Scheda tecnica sopra citata, permettendo la ricodifica della frazione secca residuale in rifiuto di cui al codice



CER 191212, mentre la frazione "umida" sarà conferita presso impianti di biostabilizzazione;

- l'area in cui si intende installare il trito-vagliatore, area interna all'Area di trasferimento, risulta idonea allo scopo in quanto dotata di sistema di trattamento aria con sistema di aspirazione e biofiltro;

- VISTO** il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO** il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO** il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. n. 218 del 15 novembre 2012;
- CONSIDERATO** che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Ditta D'ANGELO VINCENZO S.r.l. [P.IVA: 02211900812] è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del Decreto n. 1149 del 23/07/2014 e che la stessa Ditta risulta regolarmente iscritta nella *White List* presso l'U.T.G.-Prefettura di Trapani a far data dal 17/02/2016;
- VISTA** la nota del 11/01/2017 con la quale il Rappresentante Legale della Ditta D'ANGELO VINCENZO S.r.l. ha richiesto il rinnovo dell'iscrizione nella *White List* presso l'U.T.G.-Prefettura di Trapani;
- VISTO** il Patto di integrità allegato al D.D.S. n. 1149 del 23/07/2014;
- DI DARE ATTO** che, oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuato il 14/02/2017;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica del D.D.S./D.R.A.R. n. 1149 del 23/07/2014, e per come modificato e integrato con D.D.S./D.R.A.R. n. 541 del 27/04/2015 e con D.D.S./D.R.A.R. n. 2473 del 17/12/2015, nei termini di cui all'istanza;



di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii..

Ai sensi della vigente Normativa,

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sono approvate le modifiche non sostanziali, per come riportate negli elaborati elencati in premessa -che fanno parte integrante del presente provvedimento-, al progetto, già approvato con D.D.S./D.R.A.R. n. 1149 del 23/07/2014 e per come modificato e integrato con D.D.S./D.R.A.R. n. 541 del 27/04/2015 e con D.D.S./D.R.A.R. n. 2473 del 17/12/2015, proposte dalla Ditta D'ANGELO VINCENZO S.r.l. [PIVA: 02211900812], sede legale: Contrada Virgini, S.S. 113 - Km 331,882; 91011 Alcamo [TP], relative all'impianto, di proprietà della stessa Ditta, "Trattamento polifunzionale dei rifiuti non pericolosi da raccolta differenziata e indifferenziata e Stazione di trasferimento", sede impianto: Contrada Citrolo-Piano SASI; 91011 Alcamo [TP] e individuato catastalmente nel F.M. n. 29 partt.: 962, 895 in q.p., consistenti in:

- estensione delle operazioni D15 e D14, già autorizzate per gli altri rifiuti con D.D.S. n. 1149 del 23/07/2014, anche al rifiuto di cui al codice CER 20 03 01;
- l'operazione D14, intesa quale trattamento fisico, composta dalle sole fasi di: triturazione, deferrizzazione, vagliatura, selezione di frazioni recuperabili, sarà effettuata mediante il ricorso ad idoneo trito-vagliatore, come da Scheda tecnica citata in premessa, per il successivo invio della frazione secca residuale, ricodifica codice CER 19 12 12, e della frazione "umida" a successivi impianti di smaltimento/recupero;
- installazione del trito-vagliatore nell'area interna all'Area di trasferimento, e per come indicato nell'elaborato "Planimetria Generale con particolare dell'Area di Trasferenza - "Stato di Progetto".

Richiamato l'art. 1 del D.D.G./D.R.A.R. n. 698 del 01/06/2011, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto in parola è valida fino al 28/04/2021 e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

Per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto, restano validi i contenuti, i limiti e le prescrizioni dettati nel D.D.S. n. 1149 del 23/07/2014 - e per come integrato e modificato con D.D.S./D.R.A.R. n. 541 del 27/04/2015 e D.D.S./D.R.A.R. n. 2473 del 17/12/2015 -, nonché nel Parere di Verifica di Assoggettabilità, prot./A.R.T.A. n. 6982 del 01/02/2011, e nel Parere alle Emissioni in Atmosfera, prot./A.R.T.A. prot. n. 30198 del 27/06/2014.

ART. 3

L'esercizio dell'attività di gestione rifiuti, autorizzata tramite il presente atto, è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i Soggetti che effettuano l'attività di smaltimento e recupero rifiuti. Inoltre, l'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolta garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Essa è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i quantitativi di rifiuti, di cui ai codici CER: 20 03 01 - 20 01 08 - 20 02 01 - 20 03 02, che possono essere gestiti in impianto sono pari a 600 tonn/giorno, fermo restando il quantitativo massimo autorizzato di 128.000 tonn/anno, per come già autorizzato con D.D.S. n. 2473 del 17/12/2015;
- la sosta dei mezzi all'interno dell'impianto per le operazioni di trasbordo, non può comunque superare le 24 ore;
- la sezione impiantistica, in cui verrà installato il trito-vaglio per effettuate l'operazione D14, dovrà essere adeguatamente impermeabilizzata e fisicamente separata dalle esistenti sezioni impiantistiche destinate invece ad operazioni di recupero;

- il trito-vagliatore dovrà essere dotato di opportuno sistema di sicurezza sensibile alla presenza dell'uomo, con blocco macchina automatico;
- il rifiuto di cui al codice CER 20 03 01 dovrà essere conferito giornalmente in impianto in quantità compatibili con la capacità di lavorazione. Salvo casi eccezionali, tale rifiuto non potrà essere stoccato per un periodo superiore alle 24 ore;
- la gestione dei rifiuti urbani è subordinata al rispetto della disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali;
- lo stoccaggio del percolato dovrà essere gestito nei termini del deposito temporaneo, di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- dovranno essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standards previsti dalla speciale normativa in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
- il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che le caratteristiche dei rifiuti in ingresso, indicate dal produttore del rifiuto stesso, siano compatibili con le condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
- tutti gli impianti e i presidi depurativi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza. Dovranno essere tenuti i registri di manutenzione e controllo per l'impianto di trattamento acque di lavaggio automezzi, acque di prima pioggia e acque reflue industriali;
- dovrà essere concordato con ARPA – Struttura Territoriale di Trapani il Piano di Monitoraggio e Controllo delle emissioni odorigene e rumorose alla luce della nuova operazione;
- il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che le caratteristiche dei rifiuti in ingresso, indicate dal produttore del rifiuto stesso, siano compatibili con le condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
- il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. ed in presenza di rischio chimico, cancerogeno o mutageno, dovrà determinare *preliminarmente* l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e procedere alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti ed all'attuazione delle misure di prevenzione;
- devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione e la dispersione di aerosol e di polveri;
- il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti.

ART. 4

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Relazione giurata con opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante l'avvenuta realizzazione, comprensive del rispetto delle prescrizioni, delle modifiche all'impianto approvate ai sensi del presente provvedimento;
- Copia dell'eventuale aggiornamento del Piano Finanziario, ai sensi della Circolare n.12020 del 23/03/09.

ART. 5

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Ai sensi del presente Decreto, la modifica all'attività già autorizzata non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della Società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione

azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 6

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 7

Si da atto che, oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

ART. 8

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, anche avvalendosi dell'A.R.P.A.-Struttura Territoriale di Trapani, a seguito della comunicazione di cui all'art. 4 del presente Decreto, effettuerà un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare l'avvenuta realizzazione delle modifiche, autorizzate con il presente Provvedimento, e la conformità delle stesse al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, anche avvalendosi dell'A.R.P.A.-Struttura Territoriale di Trapani, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

ART. 9

Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni (decorrente dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Acqua e Rifiuti), ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21 e dell'art. 29 del Codice del Processo Amministrativo (Allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010).

ART. 10

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Dipartimento Ambiente-A.R.T.A., Comune di Alcamo, Libero Consorzio Comunale di Trapani, A.R.P.A.-SICILIA (Catasto Rifiuti), A.R.P.A.-SICILIA S.T. di Trapani, D.R.A.R. - Servizio 5 "Gestione Integrata Rifiuti", U.T.G.-Prefettura di Trapani, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani.

22 FEB 2017

Palermo, li _____

L'Istruttore

(Ing. Giuseppe P. Anna)

II DIRIGENTE

Servizio 7 - Autorizzazioni

(Ing. Mauro Verace)



IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Maurizio Pirillo)